



**REGIONE AUTONOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

ASSESSORADU DE S'INDÙSTRIA
ASSESSORATO DELL'INDUSTRIA

Direzione Generale
Servizio Attività Estrattive e Recupero Ambientale

DETERMINAZIONE PROT. N. 955 REP. N. 13 DEL 19.01.2015

Oggetto: Integrazione alla concessione mineraria denominata 'MOLINU FALZU' in territorio del Comune di ARDARA (SS) intestata alla Soc. SVI.MI:SA S.p.a, dell'autorizzazione alla commercializzazione dei materiali di 2° categoria per i volumi eccedenti a quelli previsti dal progetto per la riqualificazione ambientale dell'area mineraria.

Il Direttore del Servizio

Omissis....

VISTA l'istanza del 02.04.2014 prot. RAS n° 11303 del 10.04.2014, con la quale la società SVI.MI.SA. Spa C.F e P.Iva 01055740920, con sede legale in Sestu (CA) SP n°65 Km.12 titolare della concessione mineraria denominata 'MOLINU FALZU' in agro del Comune di Ardara (SS) ha chiesto ad integrazione del titolo minerario in possesso, l'autorizzazione alla commercializzazione dei materiali di 2° ctg limitatamente ai volumi eccedenti a quelli previsti in progetto per l'esecuzione dei lavori di riqualificazione ambientale;

VISTO il contratto di affitto dei terreni interessati dalle coltivazioni minerarie del 16.04.2014, che prevedono anche la disponibilità da parte del concessionario, degli inerti derivanti dalle coltivazioni minerarie;

VISTA la pubblicazione dell'istanza del 02.04.2014 di integrazione alla concessione dell'autorizzazione alla commercializzazione dei materiali di 2° ctg limitatamente ai volumi eccedenti quelli previsti in progetto per l'esecuzione dei lavori di riqualificazione ambientale sul BURAS n. 51 del 23.10.2014, Annunzi Legali, parte III senza che siano pervenute opposizioni;

VISTA la nota del 18.11.2014 prot. 3420, rilasciata dal segretario del comune di Ardara, con la quale si attesta che l'istanza di integrazione alla concessione dell'autorizzazione alla commercializzazione dei materiali di 2° ctg, è stata pubblicata nell'albo pretorio del Comune di Ardara (SS), dal 13.10.2014 al 28.10.2014 senza opposizioni o reclami;

VISTA l'espressione dell'intesa, ai sensi della L.R. 09.08.2002 n. 15 art. 8 e ss.mm.ii., del Comune di Ardara, con Verbale di Deliberazione del Consiglio Comunale n. 33 del 29.11.2014, con il quale si esprime l'assenso per l'estensione dell'autorizzazione alla commercializzazione dei materiali di 2° categoria ad integrazione della concessione mineraria "Mulino Falzu";

PRESO ATTO che il Servizio SAVI dell'Assessorato Ambiente ha espresso con nota del 29.07.2014 n° 16535 parere di non assoggettabilità alle procedure di valutazione ambientale di cui alla D.G.R. 34/33 del 07.08.2012, relativamente alla richiesta di integrazione alla concessione dell'autorizzazione alla commercializzazione dei materiali di 2° categoria;

CONSIDERATO che i materiali oggetto di conferimento, derivano dai lavori di coltivazione del giacimento minerario;

VERIFICATO che nei piazzali della miniera MOLINO FALZU, sono presenti rilevanti quantità di inerti calcarei, eccedenti quelli necessari ai lavori di riqualificazione ambientale dell'area estrattiva;

CONSIDERATO che l'ottimizzazione delle risorse è un principio auspicato e promosso dalle recenti disposizioni comunitarie, nazionali e regionali;

ATTESO che il conferimento dei quantitativi richiesti, oltre a consentire il rispetto delle previsioni progettuali approvate, contribuisce ad evitare l'impatto ambientale e visivo derivante delle possibili strutture di deposito;

VISTA l'analisi sul test di cessione del 19.03.2014 n° 543040/14 e n° 543041/14 e del 02.05.2014 n° 552458/14 e n° 552459/14, attestante le caratteristiche del materiale da conferire, sulla base delle quale detto materiale, classificabile come inerte, ai sensi dell'art.185 lettera d) del D.Lgs 152/06. non rientra nel campo di applicazione previsto per i rifiuti così come identificati dal medesimo D.Lgs;

RITENUTO di poter provvedere in merito a quanto motivato;

DETERMINA

Art. 1 è accordata alla società SVI.MI.SA. Spa C.F e P.Iva 01055740920, con sede legale in Sestu (CA) SP n°65 Km.12 titolare della concessione mineraria denominata 'MOLINU FALZU' in agro del Comune di Ardara (SS) l'estensione dell'autorizzazione alla commercializzazione dei materiali di 2° categoria (sottoprodotti) limitatamente ai volumi eccedenti quelli previsti dal progetto per la riqualificazione ambientale dell'area mineraria;

Art. 2 la durata dell'autorizzazione alla commercializzazione dei materiali di 2° categoria, è pari a quella del provvedimento n. 466 del 09.07.2010, di rilascio della concessione mineraria, così come l'estensione della concessione di **ettari 54** e le modalità di esecuzione dei lavori di coltivazione, che dovranno interessare esclusivamente le aree ed i volumi di minerale previsti ed autorizzati nel progetto presentato per il rilascio del titolo minerario;

Art. 4 il concessionario è tenuto a osservare tutti gli obblighi imposti con il provvedimento originario, le cui condizioni si intendono integralmente trascritte;

Art. 5 copia completa del progetto approvato dovrà essere custodita presso l'attività estrattiva corrispondente, al fine di agevolare le verifiche in fase ispettiva;

Art. 6 l'obbligo sull'esecuzione degli interventi di messa in sicurezza e/o di riqualificazione ambientali delle aree interessate ad attività estrattive, permane indipendentemente dalla durata del titolo estrattivo e dallo stato di avanzamento dei lavori;

Art. 7 copia del presente provvedimento dovrà essere notificata al/i proprietario/i dei fondi interessati dai lavori minerari, a cura del concessionario, al quale spetta anche l'obbligo di risarcire eventuali danni cagionati dai lavori stessi. Dell'avvenuta notifica, si dovrà darne comunicazione al Servizio attività estrattive e recupero ambientale dell'Assessorato Industria ;

Art. 8 per quanto non riportato nel presente dispositivo si deve far riferimento alle norme vigenti in materia;

La transazione di cui alla presente determinazione non è soggetta agli obblighi derivanti dell'art. 3 della L. 136/2010 (Tracciabilità dei flussi finanziari) e dall'art. 11 della L. 3/2003 (Codice Unico di Progetto).

La presente determinazione è comunicata al Direttore Generale e all'Assessore dell'Industria, pubblicata per estratto nel BURAS ed inoltre notificata a tutti gli interessati.

E' altresì ammessa la tutela amministrativa e giurisdizionale nei modi e nei tempi previsti dalle vigenti leggi.

Cagliari, 19.01.2015

Il Direttore del Servizio
Dott. Ing. Arch. Vincenzo Flore

Funz. Istr.: pm Sandro Tarozzi